

Classificazione del documento: Consip Public

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI QUALITATIVA E CERTIFICAZIONE DEL SOFTWARE E SERVIZI DI TEST PRESTAZIONALI - ID 1936

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.acquistinretepa.it; www.consip.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Nel capitolo 7.2 "Strumenti/Tool a supporto" del Capitolato Tecnico viene specificato: "Con riferimento alle diverse aree di valutazione, INAIL utilizza e mette a disposizione i seguenti strumenti: - Accessibilità: W3C Validator/Achecker - Qualità del Codice: SonarQube - Prestazionale Interno: IBM Rational Performance Tester - Sicurezza: IBM AppScan Nell'ambito del servizio di test prestazionale da cloud, all'interno del contratto in essere, INAIL si avvale del servizio di SOASTA, servizio in modalità cloud introdotto per i test prestazionali del "Click Day". Nello specifico il servizio è utilizzato con un carico superiore a 5.000 utenti concorrenti secondo le fasce indicate nel paragrafo 6.2.2." Si chiede di confermare che anche il servizio di SOASTA in modalità cloud sia messo a disposizione da INAIL.

Risposta

Non si conferma.

Il servizio in modalità Cloud è quello attualmente fornito nel contratto in essere presso l'Istituto.

2) Domanda

Nel capitolo 6.2.2 Servizio di test prestazionali da cloud (SaaS) del Capitolato Tecnico viene fornita la seguente tabella: "Tali servizi sono stati dimensionati per sessioni di test per singolo range di Virtual User come riportato nella tabella seguente:

Virtual User	N. Sessioni di test massime per "Esigenze proprie INAIL"	N. Sessioni di test massime per "Esigenze Shared service provider"	N. Sessioni di test massimi totali
Range A: 5.001 – 25.000	10	3	13
Range B: 25.001 – 50.000	10	3	13
Range C: 50.001 – 100.000	10	3	13
Range D: 100.001 – 150.000	80	40	120
Range E: 150.001 – 300.000	10	5	15
Range F: 300.001 – 450.000	10	5	15

Si chiede di specificare se il nr. di sessioni di test massimi totali è stimato per l'intera durata dell'appalto (3 anni) o per un singolo anno del servizio.

Risposta

Il numero. di sessioni del servizio di test prestazionali in Cloud massime totali è dimensionato per l'intera durata del contratto.

3) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico pag. 18 §7.2 e Disciplinare di Gara pag. 36 – 37 criteri C8, C9 e C10.

Il Capitolato tecnico precisa che strumenti/tool per le aree di valutazione Accessibilità, Qualità del Codice, Prestazionale Interno e Sicurezza, saranno messi a disposizione da INAIL. Il Disciplinare di gara prevede, dal canto suo, che la valutazione dell'offerta tecnica sarà basata anche su strumenti e tool/prodotti messi a disposizione dal Fornitore. Si prega di chiarire a quali requisiti

debbano rispondere i tool/strumenti messi a disposizione dal fornitore e quali siano gli elementi di debolezza degli attuali strumenti utilizzati che si desidera superare con strumenti aggiuntivi.

Risposta

Gli strumenti e tool a supporto utilizzati e messi a disposizione da INAIL sono quelli indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, per le aree di valutazione e le modalità ivi indicate (Accessibilità, Qualità del Codice, Prestazionale Interno, Sicurezza). Allo stato non si rinvergono elementi di debolezza nell'ambito di tali tool/strumenti.

Con riferimento ai tre criteri di valutazione delle offerte tecniche citati, non sono richiesti particolari requisiti cui debbano rispondere i tool/strumenti messi a disposizione dal concorrente, che potrà quindi offrire quanto ritenga più ottimale per la soluzione proposta nell'ambito di ciascun criterio, ferma restando la compatibilità con gli strumenti e i tool dell'Amministrazione indicati nel Capitolato Tecnico.

Si precisa che INAIL, in corso di esecuzione contrattuale, si riserva di non utilizzare i tool/strumenti eventualmente offerti.

4) Domanda

Disciplinare di Gara pag. 37 criteri C8, C9 e C10.

Viene richiesto che gli strumenti/tool proposti dal fornitore siano "compatibili con gli strumenti e i tool che l'Amministrazione adotta e/o adotterà nel corso della Fornitura, e indicati nel Capitolato Tecnico".

Si prega di dettagliare il livello di compatibilità richiesto.

Risposta

Gli strumenti e tool proposti dai concorrenti dovranno essere conciliabili ovvero non in contrasto con l'utilizzo congiunto degli strumenti e tool riportati nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.

Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 3.

5) Domanda

Disciplinare di Gara pag. 15-16.

In caso di RTI costituendo, con riferimento al subappalto, si chiede se la terna dei subappaltatori che dovrà essere indicata dovrà fare riferimento all'RTI nel suo complesso o ciascun componente dell'RTI dovrà indicare una propria terna di subappaltatori.

Risposta

In caso di partecipazione in RTI, costituito o costituendo, la terna dei subappaltatori dovrà essere riferita al RTI nel suo complesso.

6) Domanda

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI - pag. 2 art. 1G.

Si chiede di confermare che l'offerta del Fornitore sarà allegata al contratto e che pertanto, per quanto non regolato dal contratto stesso, si farà riferimento a quanto previsto nell'offerta stessa.

Risposta

Come previsto nella premessa j) dello Schema di Contratto Condizioni Speciali, saranno allegate al contratto sia la Dichiarazione d'offerta sia l'Offerta Tecnica, le quali, ai sensi dell'art. 1G dello Schema di Contratto Condizioni Generali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

7) Domanda

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI - pag. 6 art. 5G.

Si chiede di confermare che l'ambito di applicazione del primo comma si deve intendere riferito ad eventuali violazioni relative a prodotti o attività del Committente.

Risposta

L'art. 5G, comma 1, dello Schema di Contratto Condizioni Generali si riferisce alla responsabilità, in capo all'Impresa, conseguente all'uso o all'adozione, da parte della stessa e nell'ambito del contratto, di dispositivi o di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intendendosi per altrui soggetti terzi.

8) Domanda

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI - pag. 6 art. 7G.

ALLEGATO 4B SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI Speciali - pag. 9 art. 5S.

Si chiede di confermare che il software che rimarrà di proprietà della Committente è solo l'eventuale software sviluppato dal Fornitore appositamente per la Committente nell'ambito dell'oggetto del Contratto, restando di proprietà del Fornitore qualsiasi software o altro materiale preesistente utilizzato dal Fornitore per effettuare i servizi previsti nel contratto e/o licenziato alla Committente nell'ambito del medesimo contratto.

Risposta

Come previsto all'art. 5S, comma 1, dello Schema di Contratto Condizioni Speciali e all'art. 7G, comma 1, dello Schema di Contratto Condizioni Generali, la Committente acquisirà il diritto di proprietà, e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'impresa in esecuzione del contratto, tra cui, i prodotti software eventualmente sviluppati per la Committente nell'ambito del contratto medesimo.

9) Domanda

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI - pag. 7 art. 8G.

Allegato 8 - Condizioni di Assicurazione.

Si chiede di confermare che

1. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
2. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
3. In caso di RTI; non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.

Risposta

A) Con riferimento al quesito n. 1, si precisa che le polizze prodotte dovranno in ogni caso essere conformi alle condizioni e alle clausole previste nell'allegato 8 al Disciplinare di Gara.

Infatti, come previsto al capitolo 12 del medesimo Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario potrà, alternativamente: i) produrre una o più polizze assicurative contratte specificamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nel menzionato allegato 8; ii) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano rese conformi ai contenuti e alle condizioni dell'allegato 8.

Si precisa altresì che, come previsto al medesimo capitolo 12 del Disciplinare di Gara, *"potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 8 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza"*.

B) Con riferimento al quesito n. 2, non si conferma. Infatti, come previsto al capitolo 13 del Disciplinare di Gara, *"il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate"*.

C) Con riferimento al quesito n. 3, non si conferma. Come previsto al capitolo 10 del Disciplinare di Gara, infatti, la documentazione relativa alle coperture assicurative dovrà essere presentata *"in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016"*.

10) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 2.2 Appendice 4.

Per le applicazioni oggetto dei test prestazionali erogato in modalità SaaS/Cloud, è sufficiente supportare protocolli Web HTTP/HTML oppure è necessario supportare anche tecnologie client-side come javascript?

Risposta

Come riportato al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico e nell'ambito dell'Appendice 4, è necessario supportare i più diffusi protocolli web (http, https, WebSocket, SOAP, ...) utilizzati per lo sviluppo di applicazioni web per consentire la valutazione delle metriche richieste nel Capitolato Tecnico per tutte le risorse (file HTML, CSS, Javascript, ...).

11) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 2.2 Appendice 4.

Dettagliare numero di sessioni e range di Virtual User per anno.

Risposta

Nell'ambito del paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico sono indicati i numeri massimi di sessioni di Test, declinati a seconda del range di virtual user. Tali numeri massimi, come già precedentemente indicato nella risposta alla domanda n. 2, si riferiscono all'intera durata contrattuale.

12) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 2.2 Appendice 4.

Per i test prestazionali da SaaS/Cloud deve essere supportata la possibilità di emulare diversi profili di rete preconfigurati, per analizzare come i tempi di risposta dell'applicazione siano diversi a seconda delle condizioni di rete? Queste evidenze devono essere fornite in dashboard per l'analisi e real-time?

Risposta

Si confermano entrambi i quesiti.

13) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 6.2.2 Appendice 4.

Qualora il valore medio stimato di 2,5 giorni dovesse essere superato, si prega di precisare quale sarà il criterio di remunerazione.

Risposta

In conformità rispetto a quanto previsto all'art. 15S, comma 4, dello Schema di Contratto Condizioni Speciali, il corrispettivo sarà determinato sulla base delle tariffe unitarie offerte per sessione di test.

Pertanto, nell'ambito di tali costi si intendono incluse, senza ulteriori oneri aggiuntivi, tutte le attività necessarie alla corretta progettazione ed esecuzione dei test e alla relativa interpretazione dei risultati, così come previsto al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico. L'effort ivi rappresentato, in via meramente indicativa, per tali attività è stato stimato da Inail al meglio delle conoscenze attuali ed in base ai dati storici, al fine di consentire una migliore e più puntuale offerta da parte dei concorrenti.

14) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 4.2 - Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 6.2.2 Appendice 4.

Servizio di test prestazionali da cloud (SaaS): l'attività di "esecuzione dei test" (una sessione) è in carico al supporto specialistico?

Risposta

L'attività di "esecuzione dei test" (una sessione) **non** è in carico al supporto specialistico. Si rinvia alla risposta alla domanda n. 13.

15) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 6.2.2 Appendice 4.

Quanti Test mediamente vengono effettuati per ogni sessione?

Risposta

In conformità rispetto a quanto indicato al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, nell'ambito di ciascuna sessione, sia la tipologia dei test che saranno eseguiti (carico, endurance e scalabilità) sia il numero di esecuzioni ("lanci per sessione"), saranno concordati con INAIL. All'interno della stessa sessione potranno essere previste modifiche alle parametrizzazioni di lancio da concordare con i responsabili INAIL.

16) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico Cap 6.2.2 Appendice 4.

E' possibile avere un esempio di alcuni Test medi effettuati nel 2017 per comprendere i contenuti di complessità e di protocolli usati?

Risposta

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i test su piattaforma web hanno avuto un volume medio di banda di circa 65 GB. Per i protocolli utilizzati si richiama la risposta alla domanda n. 10.

17) Domanda

Disciplinare Par.7"Offerta Economica".

Si chiede conferma se, per l'offerta economica, sia stato predisposto dalla SA un foglio di ausilio alla formulazione della stessa e, in caso affermativo, dove sia possibile reperirlo, non essendo presente tra documenti di gara.

Risposta

Non è stato predisposto alcun foglio di ausilio alla formulazione dell'offerta economica.

Si precisa che, come previsto al capitolo 7 del Disciplinare di Gara, l'offerta economica dovrà essere inviata e fatta pervenire alla Consip secondo la procedura e le modalità che seguono: *"inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente"*.

18) Domanda

Disciplinare Par.5.2 “Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)” punto c).

Si chiede conferma che il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 lett. a) del Bando di gara - ovvero il possesso certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico - si debba inserire nella Parte IV Sezione C del DGUE al punto 13.

Risposta

Si conferma.

19) Domanda

Capitolato Tecnico Pag. 18.

In riferimento ai prodotti citati a pagina 18 del Capitolato Tecnico: W3C Validator/Achecker, SonarQube, IBM AppScan, IBM Rational Performance Tester, si chiede conferma che le richieste di strumenti/tool/prodotti open source e/o di mercato citati ai criteri C08, C09 e C10, si riferiscano a strumenti che eventualmente devono integrare/complementare le funzionalità degli strumenti ad oggi in uso.

Risposta

Si conferma e si rinvia alla risposta alle domande nn. 3 e 4.

20) Domanda

Capitolato Tecnico Pag. 18.

In caso di risposta positiva al quesito precedente, e quindi nel caso di proposizione di strumenti che integrano ovvero sono complementari alle funzionalità degli strumenti già in uso, si chiede conferma che le tempistiche e le modalità di introduzione di tali prodotti debbano essere definite nel paragrafo di "Presa in Carico dei Servizi", mentre le motivazioni di inserimento debbano essere definite nei paragrafi di "Aderenza al Contesto" di ogni singolo servizio per il quale si propongono la integrazione/complementarità.

In caso di risposta negativa al quesito precedente, e quindi nel caso di strumenti proposti in sostituzione agli strumenti già in uso (a puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività: la sostituzione di IBM RPT con un prodotto open source, ovvero di IBM APP SCAN con un prodotto di mercato), si chiede conferma che le tempistiche e le modalità di introduzione di tali prodotti debbano essere definite nel paragrafo di "Presa in Carico dei Servizi", mentre le motivazioni di inserimento debbano essere definite nei paragrafi di "Aderenza al Contesto" di ogni singolo servizio per il quale si propone la sostituzione dei prodotti.

Risposta

Come previsto al paragrafo 8.2 del Disciplinare di Gara, in corrispondenza dei criteri di merito tecnico C08, C09 e C10, sarà valutata la soluzione proposta per ciascun criterio, comprensiva degli strumenti e tool/prodotti messi a disposizione dal concorrente.

Resta inteso che, qualora, nell’ambito dell’offerta vengano proposti strumenti e tool/prodotti che abbiano un impatto in termini di pianificazione, risorse, strumenti e modalità operative, che il concorrente si impegna a mettere in atto, per le attività di presa in carico iniziale dei servizi, in modo da massimizzarne l’efficacia, gli stessi dovranno essere menzionati anche nell’ambito del criterio C03.

21) Domanda

Capitolato Tecnico Pag. 8.

In riferimento a pagina 8 del Capitolato Tecnico, lo standard di riferimento del Container scelto da INAIL è il Docker. Si chiede di confermare il numero delle applicazioni su piattaforma Docker testate e certificate negli ultimi 3 anni.

Risposta

Attualmente non vi sono applicazioni in esercizio su piattaforma Docker *testate e certificate*. Tuttavia come indicato nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico *“Nel prossimo triennio, INAIL valuterà l’adozione di un’“Architettura a Microservizi”, come possibile evoluzione non in senso esclusivo, ma con l’obiettivo di sfruttare i benefici sulle applicazioni, ove possibile, ragionando in termini di “miniservizi”. Le scelte del contesto infrastrutturale e tecnologico è in corso di definizione attraverso delle linee guida interne che seguono le best practice di mercato e del parco applicativo esistente in Istituto. Pertanto nell’ambito della presente fornitura si dovranno prendere in considerazione anche le evoluzioni dell’Istituto verso applicazioni e software pensati per supportare micro/miniservizi.”*

22) Domanda**Capitolato Tecnico Par. 2.2.**

In riferimento a pagina 7 del Capitolato Tecnico, paragrafo 2.2, laddove sono citati linguaggi/framework utilizzati al momento, si chiede di conoscere la percentuale delle applicazioni Java del parco applicativo.

Risposta

Si stima circa il 70% di applicazioni Java del parco applicativo. Si rinvia in ogni caso all'Appendice 4 "Contesto Applicativo" al Capitolato Tecnico per elementi di maggiore dettaglio.

23) Domanda**Capitolato Tecnico Pag. 8.**

In riferimento alla pagina 8 del Capitolato Tecnico, dove si riporta la scelta dell'Istituto di evolvere verso applicativi e soluzioni software pensati per supportare micro/mini servizi, si chiede di confermare il numero delle applicazioni sviluppate in architetture a micro/mini servizi che sono state testate negli ultimi 3 anni.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 21.

24) Domanda**Capitolato Tecnico**

In riferimento al Capitolato Tecnico, in merito al servizio di test prestazionale da cloud, si chiede conferma che tutti i server in cloud della soluzione SaaS, utilizzati per le attività, devono essere locati in Europa.

Risposta

Nell'ambito del Capitolato Tecnico non sono previsti vincoli geografici relativi ai server in cloud della soluzione SaaS. Si precisa in ogni caso che i Server utilizzati dovranno comunque garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione e conservazione dei dati.

25) Domanda**Disciplinare di Gara.**

In riferimento al Disciplinare di Gara, nel quale vengono citati i costi di manodopera e di sicurezza, si chiede di chiarire se tali costi devono essere inseriti in offerta economica. In caso di risposta positiva, si chiede di chiarire il punto di inserimento.

Risposta

Nel Disciplinare di Gara non è richiesta l'indicazione, da parte dei concorrenti, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

26) Domanda**Capitolato Tecnico Pag. 10.**

In riferimento al Capitolato Tecnico, pagina 10, si chiede conferma che il riferimento al par. 4.4 sia da considerarsi un refuso: "Accessibilità: verifica della compliance rispetto alle Normative Vigenti e alle Linee Guida di Riferimento (già presenti e pubblicate, o di successiva emanazione/pubblicazione; come specificato al par. 4.4) ...".

Risposta

Si conferma. Il riferimento deve intendersi al paragrafo "7.1 Normativa e linee guida di riferimento".

27) Domanda**Capitolato Tecnico Par. 4.2 Pag.12**

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 4.2, pagina 12, si chiede di confermare che, trattandosi di un servizio SaaS il termine "ambito dell'Acquisizione", sia da considerarsi un refuso.

Risposta

Non si conferma.

Per ambito dell'acquisizione si intende l'ambito dell'affidamento oggetto della gara.

28) Domanda**Capitolato Tecnico Par. 4.2 Pag.12**

In riferimento Capitolato Tecnico par. 4.2, pagina 12, si chiede di confermare che " di entità superiori a 5.000 virtual user" debba intendersi che la soluzione offerta da erogare in modalità SaaS (Software as a Service) sia in grado, al momento dell'offerta, di

sollecitare le infrastrutture di produzione con carichi transazionali uguale o eventualmente maggiore a 450.000 VU concorrenti, come richiesto al par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Non si conferma.

L'esigenza espressa da INAIL, in riferimento alle fasce dei Virtual user è quella espressa al par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico ed in particolare alla tabella indicante le fasce, quindi con carichi transazionali al massimo pari a 450.000 VU concorrenti.

29) Domanda

Capitolato Tecnico Par. 4.2 Pag.12

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 4.2, pagina 12, si chiede se sia corretta l'interpretazione che "la durata media di un'ora" sia riferita al solo tempo di esecuzione e pertanto non comprende il tempo di preparazione e reportistica/analisi e definizione piani rientro.

Risposta

Si conferma.

30) Domanda

Capitolato Tecnico Par. 7.9 Pag. 23

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 7.9, pagina 23, viene richiesto nel Capitolato Tecnico che "I servizi devono essere garantiti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario 08:00 – 18:00, senza interruzione"; si chiede di confermare che il termine "senza interruzione" sia un refuso o sia da intendersi con riferimento al periodo e la durata in cui le sessioni/Interventi/giornate vengono attivate. Si chiede inoltre di confermare che non sono previste attività da effettuarsi oltre le 18:00, il sabato e festivi.

Risposta

Il termine "senza interruzione" deve intendersi riferito al periodo e alla durata in cui le sessioni/interventi/giornate vengono attivate.

Si conferma che non sono previste attività del fornitore da effettuarsi oltre le 18:00, il sabato e festivi.

31) Domanda

Scheda di Offerta Economica

Si chiede conferma che nella "scheda di Offerta Economica" nel campo "valore unitario per singola sessione di test (fascia di Virtual User 5.000 – 25000)" vi sia un refuso e vada sostituita con "valore unitario per singola sessione di test (fascia di Virtual User 5.001 – 25000)".

Risposta

La corretta denominazione delle fasce è quella indicata al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico. La scheda di offerta economica presente a sistema è stata corretta in tal senso.

32) Domanda

Scheda di Offerta Economica

Si chiede conferma che nella "scheda di Offerta Economica" nel campo "prezzo complessivo per la fascia 5.000 – 25000 VUser – Fascia A del Servizio di "Test Prestazionale" – Calcolato dal Sistema)" vi sia un refuso e vada sostituita con "prezzo complessivo per la fascia 5.001 – 25000 VUser – Fascia A del Servizio di "Test Prestazionale" – Calcolato dal Sistema)".

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 31.

33) Domanda

Disciplinare Par. 2.2 Pag. 7

In riferimento al disciplinare paragrafo 2.2, pagina 7, si chiede conferma che il valore "Range F: 3050.001 – 450.000" è un refuso e va corretto con "Range F: 300.001 – 450.000".

Risposta

Si conferma. La corretta denominazione delle fasce è quella indicata al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico.

34) Domanda**Disciplinare Par. 7 Pag. 29**

In riferimento al disciplinare paragrafo 7, pagina 29 si chiede conferma che il punto "fascia di Virtual User 5000 – 25000" è un refuso e va sostituita con "fascia di Virtual User 5001 – 25000".

Risposta

Si conferma e si rinvia alla risposta alla domanda n. 31.

35) Domanda**Disciplinare Par. 7 Pag. 30**

In riferimento al disciplinare paragrafo 7, pagina 30, si chiede conferma che sia corretta l'interpretazione per la quale il valore da attribuire al mix di riferimento per il servizio Supporto Specialistico (mix FPI) sia pari a 1.

Risposta

Si conferma.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

Profilo	Giorni persona massimi totali	mix_{FPI}
<i>Test Analyst</i>	156	0,60
<i>Specialista di prodotto</i>	52	0,20
<i>Sistemista</i>	52	0,20
TOTALE	260	1

Si precisa comunque che, il concorrente non deve attribuire alcun valore al mix di riferimento in Offerta Economica poiché gli unici valori che il concorrente deve inserire sono le tariffe unitarie giornaliere delle figure professionali ed i valori unitari per singola sessione di test, come riportato nello stesso capitolo 7 del Disciplinare. Tutti gli altri valori sono calcolati automaticamente dal Sistema.

36) Domanda**Capitolato Tecnico Par. 4.2 Pagina 11**

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 4.2, pagina 11, si chiede conferma che i test prestazionali da effettuarsi al termine del Collaudo Utente sono finalizzati solo a verificare la capacità del software realizzato di rispondere ai requisiti richiesti, in termini di accessi concorrenti e tempi di risposta e che tali test non devono avere anche la finalità di verificare le prestazioni dell'infrastruttura?

Risposta

Relativamente ai test prestazionali da cloud, così come previsto nel par. 4.2 del Capitolato Tecnico, si conferma che i test prestazionali da effettuarsi al termine del Collaudo Utente sono finalizzati solo a verificare la capacità del software realizzato di rispondere ai requisiti richiesti, in termini di accessi concorrenti e tempi di risposta attraverso le tipologie di test prestazionale previste per il servizio: Test di carico e stress, Endurance test e Test di scalabilità. Quest'ultima tipologia, così come indicato nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, è effettuata con l'obiettivo di determinare la scalabilità dell'infrastruttura hardware e software rispetto ad un incremento di utenti o dei volumi di dati scambiati.

37) Domanda

L'esecuzione dei test oggetto di fornitura implica l'utilizzo di dati soggetti al Regolamento UE 2016/679 in merito alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", di prossima applicazione?

In caso affermativo INAIL ha adottato politiche e procedure di gestione di tali dati che prevedono il coinvolgimento del fornitore?

In caso affermativo si prega di fornire indicazioni sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore rispetto a tale coinvolgimento.

Risposta

Si conferma che l'esecuzione dei test oggetto della fornitura implica l'utilizzo di dati che potrebbero essere soggetti al Regolamento UE 2016/679, che sarà applicabile dal 25 maggio 2018.

INAIL, inoltre, sta prevedendo di adottare politiche e procedure di gestione di tali dati che prevedono il coinvolgimento dei propri fornitori, in conformità con il suddetto Regolamento e in particolare con l'art 28 del medesimo.

Il fornitore, in quanto Responsabile Esterno del Trattamento, sarà tenuto in ogni caso a garantire il rispetto della normativa, nazionale e comunitaria, vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del Responsabile Esterno del Trattamento saranno comunicate dalla Committente in sede di nomina. In particolare, tra le suddette indicazioni, anche alla luce del Regolamento UE 2016/679, potranno essere ricomprese le seguenti:

- il fornitore in quanto responsabile, dovrà, senza costi per l'Istituto, realizzare il registro delle attività di trattamento e garantire all'Istituto l'accesso alle informazioni contenute nel Registro delle attività di trattamento (art 30 del Regolamento);
- qualora il fornitore rientri nelle casistiche che richiedono la designazione di un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), i suoi dati di contatto dovranno essere comunicati all'Istituto;
- il fornitore dovrà comunicare all'Istituto eventuali eventi di violazione dei dati personali, in ambito fornitura, senza indebito ritardo (artt. 33 e 34 del Regolamento);
- il fornitore dovrà collaborare con l'Istituto in tutti i casi di incidenti di sicurezza (Data Breach) che riguardino dati dell'Istituto in ambito della fornitura, garantendo all'Istituto ogni informazione utile. Il Fornitore deve collaborare con l'Istituto nell'elaborare le necessarie azioni di contenimento e ripristino da eventuali eventi di violazione dei dati personali;
- il fornitore dovrà segnalare con tempestività eventuali incidenti che potrebbero aver determinato una violazione dei dati personali, anche prima che tale violazione venga eventualmente accertata;
- il fornitore, qualora ritenuto responsabile del data breach, si farà carico della copertura economica dei costi di risarcimento degli interessati (come già previsto art. 82.4), nonché dei costi di comunicazione della violazione agli interessati e di ogni costo accessorio attribuibile all'evento di violazione dei dati personali;
- il fornitore responsabile, negli ambiti di propria pertinenza e responsabilità, garantirà la sicurezza dei trattamenti secondo l'art. 32 del Regolamento;
- il fornitore dovrà garantire all'Istituto l'accesso ad ogni informazione utile all'Istituto per valutare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

38) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico 12 § 4.2

Con riferimento al servizio di Test prestazionali da cloud, si prega di precisare se la durata media di un'ora valga, separatamente, per ciascuna tipologia di test (carico, endurance e scalabilità) o per l'insieme delle tre.

Nel secondo caso, qual'è la durata media di ciascuno dei tre tipi di test (carico, endurance e scalabilità)?

Risposta

Come previsto al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, la durata media di un'ora è stata stimata per una sessione. Si rinvia inoltre alla risposta alla domanda n. 15.

39) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico 12 § 4.2

Si prega di fornire, se disponibile, una distribuzione mensile del numero e della durata dei test per ognuno dei tre tipi.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 38. Inoltre i servizi oggetto della fornitura prevedono l'erogazione a interventi/sessioni/giorni attivati a richiesta, pertanto non è dimensionabile una distribuzione mensile media degli stessi.

40) Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico 12 § 4.2

"L'attività di "esecuzione dei test" (una sessione) contempla la durata media di un'ora". Se il totale delle sessioni avesse una durata media maggiore di quanto indicato e cioè superiore ad un'ora, come si prevede di gestire la differenza ?

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 39.

41) Domanda

Nel Documento ID 1936 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico.pdf pagina 11 paragrafo par. 4.2 Servizio di test prestazionali da cloud (SaaS) viene indicato che "I casi di test sono predisposti dai team applicativi di sviluppo (differenti contratti)". A questo proposito si chiede se i casi di test predisposti dai suddetti team applicativi di sviluppo saranno dettagliati

attraverso test list tali da rendere autonomo il team di performance testing nella fase di registrazione dei casi di test, o saranno forniti solo i casi di test ad alto livello prevedendo un adeguato KT sulle applicazioni in scope per la fase di registrazione ?”

Risposta

I casi di test forniti dai team applicativi saranno dettagliati, al fine di consentire la replicazione della navigazione descritta, la registrazione e la verifica della correttezza dei casi di test registrati.

42) Domanda

Nel Documento ID 1936 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico.pdf pagina 12 paragrafo par. 4.2 Servizio di test prestazionali da cloud (SaaS) viene indicato che “Il servizio sarà articolato in sessioni di test”.

Con riferimento alle sessioni di test si chiede: se c’è un range o comunque un numero massimo di casi di test che si può assumere per ogni sessione; se ogni sessione comprenderà lanci di casi di test per diverse applicazioni o ciascuna sessione è da considerarsi per singola applicazione.

Per ciascuna sessione è prevista una sola esecuzione dell’insieme di casi di test previsti o si deve tenere conto di più esecuzioni dello stesso insieme con diversi parametri e in questo secondo caso è possibile assumere un numero medio di lanci per sessione?

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 38.

43) Domanda

Art. 16G “Trattamento dei dati personali”

Con riferimento all’art. 16G “Trattamento dei dati personali” confermare che:

- a. il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
- b. Il Titolare è l’unico responsabile nel determinare i fini ed i mezzi per il trattamento, da parte del Fornitore, dei Dati Personali forniti nell’ambito del contratto e che le misure di sicurezza adottate dal Fornitore, come descritte nell’offerta tecnica del Fornitore, garantiscano un adeguato livello di protezione.
- c. Prima di iniziare qualsiasi trattamento dei Dati Personali, la Committente informerà il Fornitore di qualsiasi categoria speciale di dati contenuta nell’ambito dei Dati Personali e di qualsiasi limitazione o particolare requisito per il trattamento di tali dati, incluse eventuali limitazioni al trasferimento degli stessi, garantendo altresì che l’erogazione dei Servizi come descritta nel contratto sia in linea con tali limitazioni o requisiti speciali.
- d. Con la firma del contratto la Committente, in qualità di “Titolare”, nominerà il Fornitore e si impegnerà a nominare eventuali suoi subfornitori quali Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personali sulla base delle presenti condizioni e della normativa vigente applicabile, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all’esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)."
- e. La Committente concorda che, qualora il Fornitore lo ritenga appropriato o utile per l’erogazione dei Servizi, lo stesso potrà trasferire i dati della Committente, inclusi i Dati Personali, alle terze parti e ai paesi EU precedentemente notificati alla Committente.
- f. Ove applicabile, la Committente consentirà la nomina di AdS da parte del fornitore e subfornitori e la relativa conservazione a 180 gg degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.
- g. Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI".

Risposta

Con riferimento ai quesiti posti, fermo restando che, come previsto nell'intestazione dello Schema di Contratto Condizioni Speciali *"nel caso in cui il contratto fosse stipulato successivamente all'entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 679/2016 l'art. 16G delle condizioni generali potrebbe essere adeguato alle prescrizioni in esso contenute"*, nelle more dell'effettiva applicabilità di tale Regolamento, si precisa quanto segue:

A) con riferimento al quesito a., si conferma che il Responsabile non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi;

B) con riferimento al quesito b., ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/03), il Titolare del trattamento esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Fermo restando le misure minime di sicurezza previste per legge, le misure altre di sicurezza di cui all'art. 16 G dello Schema di Contratto Condizioni Generali attengono strettamente e fisiologicamente alla fase esecutiva del contratto e non alla fase di partecipazione alla presente procedura di gara. Da ciò deriva che le stesse saranno debitamente indicate da INAIL all'eventuale aggiudicatario in sede di stipula del contratto;

C) con riferimento al quesito c., si conferma che prima di iniziare qualsiasi trattamento dei Dati Personali, la Committente informerà il Fornitore di qualsiasi categoria speciale di dati contenuta nell'ambito dei Dati Personali e di qualsiasi limitazione o particolare requisito per il trattamento di tali dati, incluse eventuali limitazioni al trasferimento degli stessi. Il Titolare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03, vigilerà sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;

D) con riferimento al quesito d., ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/03), è facoltà dell'Amministrazione nominare il Fornitore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell'atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. In caso di subappalto/subfornitura, è in facoltà dell'Amministrazione altresì nominare il subappaltatore "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali";

Si conferma che la nomina sarà riferita alla persona giuridica.

E) con riferimento al quesito e., come previsto all'art. 29 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/03), il Responsabile Esterno del Trattamento *"effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare"*, rendendosi pertanto necessaria, in caso di eventuale trasferimento dei dati da parte del Responsabile, la previa approvazione del Titolare medesimo;

F) con riferimento al quesito f., si conferma che la Committente consentirà la nomina di amministratori di sistema da parte del "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali". Peraltro resta fermo l'obbligo, previsto all'art. 16G, comma 6, quarto punto dello Schema di Contratto Condizioni Generali, di *"implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere"*.

Quanto agli accessi logici, il Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008, richiamato all'art. 16G dello Schema di Contratto Condizioni Generali, prevede che le relative registrazioni debbano *"essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi"*;

G) con riferimento al quesito g., il Responsabile esterno sarà nominato per conto di ciascuna società dell'RTI da parte di Inail.

Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 37.

44) Domanda

Si chiede di chiarire se, per i soli interventi di test di sicurezza applicativa, il possesso della certificazione CISSP e/o CEH possa essere considerato alternativo, per i profili Test Manager e Test Analyst, al possesso delle certificazioni ISTQB e ITIL.

Risposta

Come previsto nell'introduzione dell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, il possesso delle certificazioni CISSP e/o CEH dovrà essere garantito durante le giornate in cui saranno effettuati interventi di test di sicurezza applicativa da parte

di almeno una delle risorse componenti il gruppo di lavoro che rivesta il profilo di Test Manager o Test Analyst. In tal caso, la risorsa in possesso delle certificazioni CISSP e/o CEH potrà anche non possedere le certificazioni ISTQB e ITIL. Resta inteso che, come previsto nell'ambito della stessa introduzione dell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico ("*...] le conoscenze indicate nei prospetti delle diverse figure professionali richieste devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali richieste dall'INAIL [...]*"), almeno una risorsa di ciascun profilo professionale (Test Manager e Test Analyst) deve essere in possesso delle certificazioni ISTQB e ITIL.

Ing. Patrizia Bramini
(Il Responsabile Area Sourcing ICT)
